Zeitschrift: Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning

Herausgeber: Società Svizzera Ingegneri e Architetti

Band: - (2015)

Heft: 6: L'equilibrio

Rubrik: Comunicati OTIA

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Spartaco Chiesa*

Il Codice deontologico dell'OTIA 2

Sempre a proposito dell'art. 4.1

Nel numero 1 di questa piccola rubrica, apparso in *Archi* 4/2015, si è analizzato il significato dell'impegno di ingegneri e architetti a svolgere la professione *secondo scienza e coscienza*. Ma, a ben vedere, altri aspetti della stessa norma meritano una breve riflessione: infatti, essa recita anche che gli stessi professionisti devono «agire nel rispetto dei principi fondamentali dell'indipendenza, della dignità, dell'integrità morale e della lealtà»: concetti tutti che, a una prima lettura, possono sembrare ovvi, ma che in realtà hanno un loro contenuto specifico e un motivo per aver trovato collocazione nel Codice deontologico.

Quale *indipendenza* si chiede a ingegneri e architetti nello svolgimento della loro professione? Questa attitudine è facilmente riferibile a un giudice o a un arbitro, concretamente a un ingegnere o a un architetto chiamati a fungere da perito o da arbitratore; meno immediato per contro è il suo significato nello svolgimento quotidiano della professione. Sennonché, l'art. 3.2 del Codice spiega proprio: «In qualsiasi forma eserciti la professione, ogni ingegnere e ogni architetto deve disporre di sufficiente indipendenza personale per poter sempre conformarsi al suo ruolo, ai compiti assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che compie». L'indipendenza personale è un concetto che attiene anzitutto alle sfera intima, e si configura in tal senso in quello che diversamente viene chiamato indipendenza di giudizio, o indipendenza intellettuale, o autonomia culturale, così come viene formulata in altri Codici professionali, segnatamente esteri. Essa ha però anche un aspetto concreto, dal momento che «indipendente» viene definito l'architetto o l'ingegnere che non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico e con il proprio ruolo, né quando il suo interesse o quello della committenza siano in contrasto con i suoi doveri professionali: si tratta del principio che sta alla base di alcune norme di dettaglio del nostro codice, segnatamente e ad esempio degli art. 4.9, 6.5 e 6.7 nonché, in misura ancora più evidente, degli art. 7.2 e 7.3, al cui contenuto si rinvia.

La norma evoca anche il presupposto della *dignità* dove si può benissimo intendere tale concetto rivolto sia alla persona del singolo membro dell'ordine, sia alla corporazione e alla professione in genere. Esso fa parte dell'aspetto etico nel comportamento dei professionisti, al pari della correttezza e del decoro, considerando che quanto può essere considerato moralmente indegno di un architetto o di un ingegnere crea in ogni modo un'ombra o un pregiudizio sulla rispettiva categoria professionale e quindi tende a intaccare anche quella dignità. Al proposito il già citato Codice d'onore della SIA (art. 1) include nella definizione del proprio scopo anche la salvaguardia «dell'onore professionale e della dignità dei soci»; e simile è peraltro il tenore del Codice deontologico del Consiglio nazionale italiano degli ingegneri (2006) che pone «la tutela della dignità e del decoro della professione» come fine principale del Codice stesso e del suo rispetto. Non potendo formulare una casistica di comportamenti *indegni* in professioni come quelle che ci concernono, sarà l'applicazione del Codice a darcene un'idea più concreta.

L'*integrità morale* cui pure accenna l'art. 4.1 del Codice deontologico rientra in un discorso analogo poiché concerne anch'essa una valutazione di tipo etico del comportamento dell'architetto o dell'ingegnere. Quando tuttavia si parla di integrità morale non ci si limita a considerare un comportamento o una fattispecie isolata nella vita di un professionista, ma l'attenzione è rivolta alla sua persona in generale. Evidentemente il Codice non vuole interessarsi allo stile di vita di architetti e ingegneri, ma chiede loro di attenersi in generale a criteri di onestà, di decoro e di correttezza personali – quindi non solo nello svolgimento della professione – tali da non nuocere all'immagine e al buon nome dell'Ordine nel suo insieme. A tal proposito è doveroso osservare che un Codice deontologico come quello in esame non è fatto soltanto per essere rispettato dai soci e per delineare il confine fra comportamenti conformi o no allo statuto professionale di ingegneri e di architetti, ma il suo fine ultimo è quello di creare autorevolezza e rispetto nei confronti dell'Ordine e delle categorie professionali che in esso si riconoscono, attraverso la salvaguardia di tutta una serie di presupposti positivi – anche personali – in favore di ogni singolo membro.

Nello stesso ordine di idee, l'art. 4.1 annovera fra gli impegni di ingegneri e architetti anche la *lealtà* che può essere letta come sinonimo di fidatezza, onestà, franchezza, trasparenza, rettitudine, ma che evoca soprattutto il concetto generale della buona fede, ossia di uno dei principi cardine del diritto in merito al rapporto degli individui con gli altri, siano essi privati o autorità.

* dottore in diritto, già giudice del Tribunale d'appello, presidente della commissione di vigilanza OTIA